Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 14 marzo 2005

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione N. 15 - Area Generale di Coordinamento N. 19 Piano Sanitario Regionale **- Fissazione obiettivi per i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Ospedaliere. Anno 2005.**

omissis

PREMESSO

- che con deliberazioni della Giunta Regionale, dalla n. 4896 alla n. 4912, adottate in data 12.10.2001, venivano fissati per i direttori generali delle Aziende sanitarie in carica gli obiettivi ed i relativi indicatori per la valutazione dei risultati gestionali utili per l'eventuale riconferma dei medesimi, nonché per l'attribuzione del trattamento economico aggiuntivo previsto dall'art. 1, comma 5, del DPCM 502/95 e successive modifiche ed integrazioni;

- che nei citati provvedimenti veniva stabilito un sistema di pesatura in virtù del quale un punteggio uguale o superiore a 50, e fino ad un massimo di 100, avrebbe comportato sia la conferma dell'incarico sia l'attribuzione, in misura proporzionale, del trattamento economico aggiuntivo di cui sopra;

VISTO che, sulla base degli obiettivi di cui alle citate deliberazioni e dei relativi indicatori e punteggi, i direttori generali sono stati valutati fino al 31.12.2002;

CONSIDERATO

- che per gli anni 2003/2004 la Giunta Regionale ha integrato gli obiettivi assegnati ai direttori generali con ulteriori provvedimenti la cui attuazione è stata esplicitamente prevista quale obiettivo per la valutazione della gestione;

- che una successiva integrazioni è rappresentata dalla legge regionale n. 28 del 24.12.2003, contenente misure per il risanamento della finanza pubblica, che agli artt. 7 e 8, fissa per i direttori generali obiettivi di particolare rilevanza e prevede, in caso di mancato raggiungimento degli stessi, il relativo regime sanzionatorio;

ATTESO che occorre provvedere alla definizione degli obiettivi da assegnare ai direttori generali per l'anno 2005;

RILEVATO che, allo stato, alcuni degli obiettivi assegnati per gli anni pregressi, in particolare 2002, risultano essere non più attuali in quanto destinati a valutare gli adempimenti, riferiti ad una fase di primo impianto della gestione delle Aziende sanitarie e che è invece necessario introdurne altri, in relazione alla più recente evoluzione delle disposizioni nazionali e regionali di cui risultano destinatari i direttori generali, con particolare riferimento a quelle relative agli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 24.12.2.003 n. 350;

RITENUTO, per tutto quanto precede, di dover individuare i seguenti obiettivi, con i relativi pesi e punteggi per la valutazione dei risultati gestionali dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali per l'anno 2005;

Tabella 1. Aziende Sanitarie Locali

Provvedimenti in materia di contenimento della spesa e appropriatezza delle prestazioni erogate	**applicazione art. 7 L.R. 28/03**	Mantenimento dei costi all'interno dei budgets assegnati (Tetti di spesa)	**20**	**60%**
		Trasmissione completa, e nei tempi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi.	**10**	
	Adempimenti ex art. 2 L. 16.11.01 n. 415 e s.m.i.	Razionalizzazione acquisti beni e servizi	**10**	
	DGR 2079/2003 e 1566/2004	Attuazione delibere di G.R. in materia di assistenza farmaceutica	**10**	
	DGR 6490/01 e succ. mod. ed integraz.	Attuazione delibere di G.R. in materia di day surgery e day hospital	**10**	
Miglioramento della rete dei servizi territoriali ed ospedalieri	**Attuazione DGR 4061/01**	Riduzione liste di attesa	**6**	**40%**
	Attuazione DGR 6887/00 e successive modificazioni	Realizzazione delle previsioni contenute nel programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria	**6**	
	Attuazione DGR 2413/03	Linee guida per l'assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico	**6**	
	Attuazione delle DGR 2535/03	Linee guida per la disciplina delle unità di raccolta di sangue umano e emocomponenti	**6**	
	Attuazione delle DGR 519/03	Campagna regionale di vaccinazione MPR	**6**	
	Attuazione delle DGR 629/03	Attività dei Educazione Continua in Medicina	**5**	
	Attuazione DGR 1566/04	Ospedale senza dolore	**5**	

RITENUTO

- altresì, di dover individuare nei modi riportati nella tabella che segue gli obiettivi con i relativi pesi ed i punteggi per la valutazione dei risultati gestionali delle Aziende Ospedaliere per l'anno 2005;

Tabella 2. Aziende Ospedaliere

Provvedimenti in materia di contenimento della spesa e appropriatezza delle prestazioni erogate	**Applicazione art. 7 L.R. 28/03**	Mantenimento dei costi all'interno dei budgets assegnati (Obiettivi di risparmio)	**20**	**60%**
		Trasmissione completa, e nei tempi stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi.	**10**	
	Adempimenti ex art. 2 L. 16.11.01 n. 415 e s.m.i.	Razionalizzazione acquisti beni e servizi	**10**	
	DGR 2079/2003 e 1566/2004	Attuazione delibere di G.R. in materia di assistenza farmaceutica	**10**	
	DGR 6490/01 e successive modficicazioni ed integrazioni	Attuazione delibere di G.R. in materia di day surgery e day hospital	**10**	
Miglioramento della rete dei servizi ospedalieri	**Attuazione DGR 4061/01**	Riduzione liste di attesa	**6**	**40%**
	Attuazione DGR 6887/00 e successive modificazioni	Realizzazione delle previsioni contenute nel programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria	**6**	
	Attuazione DGR 2413/03	Linee guida per l'assistenza alla gravidanza e al parto fisiologico	**6**	
	Attuazione delle DGR 2535/03	Linee guida per la disciplina delle unità di raccolta di sangue umano e emocomponenti	**6**	
	Attuazione delle DGR 629/03	Attività dei Educazione Continua in Medicina	**5**	
	Attuazione delle DGR 1566/04	Ospedale senza dolore	**5**	
	Attuazione art. 10 L.R. 10/2202	Avvio e realizzazione delle procedure tese a migliorare l'integrazione funzionale tra i servizi ospedalieri delle A.O. e quelli territoriali delle A.S.L.	**6**	

DATO ATTO

- che, nell'assegnazione dei pesi sì è tenuto conto della maggiore rilevanza degli obiettivi rivolti al contenimento della spesa ed all'appropriatezza delle prestazioni erogate;

PRECISATO

- che l'applicazione del sistema di pesatura e di punteggio sopra indicato comporterà:

a) per un punteggio al di sotto dei 50 punti, la revoca dell'incarico di direttore generale per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati;

b) per un punteggio da 50 a 100 punti, l'autorizzazione alla corresponsione della quota integrativa annua, ex DPCM 502/95 e successive modifiche ed integrazioni, il cui ammontare andrà definito in rapporto Mia percentuale di raggiungimento degli obiettivi;

- altresì che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 28/2003, il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in applicazione dell'art. 7 della medesima legge regionale, comporterà la non corresponsione della quota integrativa, anche in presenza di un punteggio uguale o superiore a 50, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano te circostanze, dell'ulteriore sanzione prevista dai comma 5 del citato art. 8;

VISTO il parere reso dall'A.G.C. Avvocatura prot. 241/R/04 PP assunto al PG al n. 2004.1028294 del 28.12.04

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

- Approvare gli obiettivi ed i relativi pesi e punteggi, così come fissati nella parte normativa del presente provvedimento, per la valutazione dei risultati gestionali dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere per l'anno 2005;

- Disporre che l'applicazione del sistema di pesatura e di punteggio sopra indicato comporterà:

a) per un punteggio al di sotto dei 50 punti la revoca dell'incarico di direttore generale per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

b) per un punteggio da 50 a 100 punti, salvo quanto previsto al comma seguente, che la Giunta potrà deliberare la corresponsione della quota integrativa annua, ex DPCM 502/95 e successive modifiche ed integrazioni, il cui ammontare andrà definito in rapporto alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Precisare altresì che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge regionale 29/2003, il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati in applicazione dell'art. 7 della medesima legge regionale, comporterà la non corresponsione della quota integrativa, anche in presenza di un punteggio uguale o superiore a 50, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano le circostanze, dell'ulteriore sanzione prevista dal comma 5 del citato art. 8.

- Trasmettere la presente deliberazione all'A.G.C Piano Sanitario Regionale - Settore Programmazione Sanitaria;

- Disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante